

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

6029



Consiglio Regionale del Veneto

N del 08/03/2018 Prot.: 0006029 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 317
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Manuela Lanzarin, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Nicola Ignazio Finco, Silvia Rizzotto, Gianpiero Possamai, Stefano Valdegamberi, Fabrizio Boron, Sonia Brescacin, Gabriele Michieletto, Franco Gidoni e Sergio Berlato relativa a: "Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"".

Si comunica che con nota pervenuta il 1 marzo 2018, il Consigliere Franco Ferrari ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo
Alessandro Botta

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Roberto Valente)

MTM/sd
pdf\pdf\ 317 nuova sottoscrizione 3

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglio Veneto.it
www.consiglio Veneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 317

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lanzarin, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Finco, Rizzotto, Possamai, Valdegamberi, Boron, Brescacin, Michieletto, Gidoni, Berlato e Ferrari *

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
"COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 febbraio 2018.

* Con nota del 19 febbraio 2018, prot. 4382 il consigliere Gidoni ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 28 febbraio 2018, prot. 5237 il consigliere Berlato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 1° marzo 2018, prot. 5439 il consigliere Ferrari ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
"COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017"**

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questa proposta s'intende modificare l'art. 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore".

La necessità è emersa, in sede di prima applicazione del disposto dell'articolo suddetto, conseguente all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento attuativo (Bando). Nell'applicare la legge, infatti, si sono palesate situazioni diverse ed eterogenee, non contemplate in modo specifico dall'articolo, ma ad esso riconducibili e di particolare rilevanza. Lo stato di bisogno di molte famiglie con minori orfani, che non potevano trovare sostegno nella precedente formulazione della norma, richiede di dare loro risposta.

Le modifiche proposte hanno lo scopo di contribuire al sostegno economico anche dei nuclei familiari nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di entrambi i genitori, questo con lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali e materiali, per la prosecuzione di una vita dignitosa dei nuclei familiari interessati, ma anche di evitare nuove emarginazioni sociali, così com'è nello spirito dell'art. 59 della L.R. 30/2017.

Inoltre, allo stesso modo, è inserito il sostegno ai figli minori di vittime di femminicidio, nei confronti dei quali, quando il genitore non può agire a loro favore, interviene il tutore nel garantire i diritti dei minori.

Alla luce di ciò, la modifica in oggetto prevede che, destinatari del contributo economico, siano nuclei familiari con minori orfani, a prescindere dal fatto che gli stessi siano fiscalmente a carico del nucleo familiare di riferimento, o abbiano concluso l'obbligo scolastico.

La modifica interessa inoltre il termine entro il quale la Giunta regionale si impegna ad adottare il provvedimento attuativo (Bando) individuata nel 28 febbraio anziché al 31 gennaio e la modalità di erogazione del contributo proposta in unica soluzione (entro il 30 giugno) anziché in due momenti (acconto e saldo).

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
"COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. L'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

"Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.

1. *La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il sostegno economico dei nuclei familiari, come definiti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.*

2. *Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o entrambi i genitori. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.*

3. *La Giunta regionale eroga annualmente contributi alle famiglie di cui al comma 1 che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età e per tale finalità entro il 28 febbraio individua, in un apposito bando, i criteri e le priorità per l'attribuzione dei contributi nonché le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:*

- a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso di uno o entrambi i genitori;*
- b) della eventuale presenza di figli minori orfani di vittima di femminicidio;*
- c) del numero dei figli minori di età presenti nel nucleo familiare;*
- d) della eventuale presenza di un figlio con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;*
- e) degli anni in cui almeno un componente del nucleo familiare risiede in Veneto.*

4. *I contributi di cui al comma 3 sono erogati al componente del nucleo familiare richiedente, o al tutore del minore richiedente, per il tramite dei comuni, entro il 30 giugno. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.*

5. *In fase di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".	3
--	---